

Sieco s.r.l.
Sicurezza ed ecologia
Via Orzinuovi, 117
25125 BRESCIA
☎ 030 3546541
✉ info@sieco.bs.it



Brescia, 29 Dicembre 2023

Oggetto: **Informativa SIECO n. 39/2023**

SOMMARIO

Modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario.....	2
Il Decreto Direttoriale n.251/23 definisce modalità operative di cui all'art.21, c. 1, lett. d) del DM 4 aprile 2023, n. 59 per la compilazione dei modelli di registri e formulari rifiuti	2





Modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario



Nuovo Decreto Direttoriale n. 251/23 con modalità operative di compilazione dei modelli di registri e formulari rifiuti (FIR)

Il Decreto Direttoriale n. 251/2023 del 19 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente definisce le modalità operative relative alla compilazione dei nuovi modelli di cui all'articolo 4 (registro cronologico di carico e scarico e all'articolo 5 (formulario di identificazione del rifiuto FIR) del D.M. n.59 del 2023.

Per quanto riguarda la **compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti** segnaliamo tra le novità:

- nella sezione *Identificazione del rifiuto* il campo *Descrizione del rifiuto* che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99 (in tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata);
- la nuova sezione di *Esito conferimento*, che deve essere compilata ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR. Laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico;
- la nuova sezione *Rettifica* dove, a fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare un'operazione di rettifica, compreso l'annullamento di una registrazione (che avviene attraverso la rettifica), specificando il motivo dell'annullamento, ad esempio: registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro; registrazione duplicata inserita per errore o inserita una seconda volta, etc.;
- per gli impianti di trattamento rifiuti la sezione *Esito conferimento*, comprensiva del caso di Respingimento, quando i rifiuti non vengono accettati presso l'impianto di destino.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





Per quanto riguarda la **compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)** segnaliamo tra le novità:

- sono distinti i campi *Produttore, Detentore e Intermediario o commerciante*;
- tra le *caratteristiche del rifiuto* è presente il campo *Analisi/rapporti di prova*: il campo va barrato se si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo “Nr.” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento.

Per le tempistiche di applicazione dei nuovi format si fa riferimento al Decreto direttoriale MinAmbiente 22 settembre 2023, n. 97 e all’Articolo 1 (Tempistiche previste dal RENTRI), che prevede l’adozione della “Tabella scadenze RENTRI”.

I nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI,
a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Buon Anno 2024 e Buone Feste

SIECO S.r.l.